

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE

ANNO 2025

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circonscrizione del Tribunale di Caltanissetta

Caltanissetta, 30 aprile 2025

Le parti si riconoscono in un sistema di relazioni sindacali che è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Questo sistema di relazioni sindacali, basato su rapporti di rispetto e collaborazione, attua il temperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori, migliorando la qualità delle decisioni assunte e sostenendo la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa a vantaggio di un regolare e sereno svolgimento dell'attività lavorativa, volto al miglioramento costante dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ordine.

Ai lavoratori dipendenti delle Aree dell'Ordine si applicano tutte le norme giuridiche attualmente previste nel CCNL delle Funzioni Centrali.

Il presente CCNI si articola in due sezioni:

- una Sezione Normativa con validità triennale;
- una Sezione Economica con validità annuale.

Per sopravvenute esigenze possono essere ricontrattati singole parti o istituti contrattuali.

Il riferimento normativo è all'articolo 8 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente vigente.

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:30



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

SEZIONE NORMATIVA

Art. 1 - campo di applicazione (art. 1 CCNL)

Il presente CCNI di Ente si applica a tutto il personale dell'Ordine dei Commercialisti Esperti Contabili della Provincia di Caltanissetta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato nonché al personale in part time, come da norme previste.

Art. 2 - durata, decorrenza e validità (art. 2 CCNL)

Il presente contratto ha validità giuridica triennale nel rispetto del CCNL attualmente vigente (2019-2021) salvo modifiche ed integrazioni prevedibili in occasione del rinnovo del CCNL 2022-2024 attualmente in itinere.

La validità economica è annuale dal 1.1.2025 al 31.12.2025

Il presente contratto sostituisce tutti i contratti integrativi precedenti e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Art. 3 - relazioni sindacali (artt. 3 – 4 – 5 CCNL)

Il sistema delle relazioni sindacali è quello attualmente previsto dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024 siglato in data 27 gennaio 2025.

Art. 4 - dotazione organica

Le parti, a seguito della trasposizione del personale nel nuovo Ordinamento Professionale, prendono atto che la dotazione organica al 1.1.2025 è la seguente:

AREA	NUMERO UNITÀ
Operatori	0
Assistenti	0
Funzionari	1 (part time al 83,33%)
Elevate Professionalità	0

Art. 5 – finalità e obiettivi (art. 7 CCNL)

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:31



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

Il presente contratto integrativo viene stipulato facendo riferimento all'art. 7 (*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie*) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali che delinea ambiti e competenze della contrattazione decentrata di secondo livello.

Art. 6 - orario di lavoro e flessibilità

L'orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

L'orario di apertura al pubblico si inserisce nell'ambito dell'orario di servizio, e costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza.

L'orario di lavoro ordinario è di 30 ore settimanali.

La distribuzione dell'orario di lavoro si articola su cinque giornate lavorative.

ORARIO DI SERVIZIO Lun – Ven dalle 8,30 alle 18,30 secondo una distribuzione dell'orario di lavoro che garantisca le 30 ore settimanali come da CCNL e funzionale per i servizi all'utenza.

Nelle giornate in cui la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore, il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della consumazione del pasto, obbligatoria di almeno mezz'ora. Tali pause non sono computate nell'orario di lavoro.

Per motivi adeguatamente documentati, il dipendente può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro, tenuto conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale che, ferma restando la discrezionalità dell'Ordine, può essere accolta dopo il previsto confronto con le OO.SS.

È consentita una flessibilità dell'orario di lavoro nel limite massimo di 60 minuti, sia in entrata che in uscita. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione della modalità flessibile dell'orario di lavoro deve essere recuperato entro il mese successivo a quello di riferimento, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 7 – Piano Ferie e chiusure dell'Ordine, permessi, congedi, assenze (artt. dal 23 al 30 CCNL)

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:32



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

A seguito della novellazione giuridica del Rapporto di Lavoro di cui al Titolo IV del CCNL dove sono intervenute significative variazioni, per i sopracitati istituti contrattuali si rimanda agli articoli del CCNL vigente aggiornati.

Tenendo conto che il piano ferie è definito dalla Direzione dell'Ordine per le chiusure collettive, eventuali richieste ulteriori le chiusure collettive potranno essere concesse in considerazione delle esigenze tecniche e organizzative.

Art. 8 – lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

Il costo dello straordinario erogato viene posto a carico del bilancio dell'Amministrazione.

La durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue.

Il valore orario dello straordinario prestato, ai sensi della normativa vigente, viene individuato per ciascun dipendente in ragione dello stipendio tabellare e del differenziale stipendiale maturato.

Art. 9 – buono pasto (art. 22 CCNL)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 del vigente CCNL Funzioni Centrali, le parti concordano l'erogazione di buoni pasto, elettronici o cartacei, del valore nominale di 9 euro. L'erogazione del buono pasto di cui sopra è prevista in tutti i giorni lavorativi in cui l'orario di lavoro effettivo supera le sei ore, purché non in turno.

Il buono pasto viene erogato, altresì, in presenza di lavoro straordinario debitamente autorizzato.

Art. 10 – progressioni economiche (artt. 14 – 17 – 18 CCNL)

Dall'entrata in vigore del CCNL ed entro il termine di cinque mesi, l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. z), definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:34



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione.

Il numero massimo delle progressioni attribuibili per ciascuna Area (Differenziali stipendiali) e la loro misura annua lorda prevista sono quelli indicati nella tabella 1 del CCNL 2019-2021.

Art. 11 – posizioni organizzative (art. 15 CCNL)

Le norme vigenti consentono la possibilità di conferire ai Funzionari incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità e professionalità, per i quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa nei limiti e con i criteri indicati dall'art. 15 CCNL, che viene finanziata dal Fondo di Ente.

Art. 12 – banca delle ore (art. 27 CCNL 2015-2018)

Con il presente contratto integrativo è istituita la banca delle ore, come stabilita dall'art. 27 del CCNL Funzioni Centrali triennio 2015-2018 non disapplicato.

Si tratta di un conto individuale con il fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario (o supplementare).

Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in n. 80 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

Le ore di cui al comma precedente, su richiesta scritta e preventiva del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una o più giornate lavorative, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.

Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:35



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

Art. 13 – lavoro a distanza (artt. 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 CCNL)

Per quanto riguarda le disposizioni del Lavoro agile e del Lavoro da remoto, si fa riferimento al Titolo V – “Lavoro a distanza” del CCNL triennio 2019-2021 negli articoli dal 36 al 41.

Art. 14 – formazione (artt. 31 – 32 CCNL)

Per quanto attiene la formazione, l'Amministrazione provvede ad un Piano di Formazione a seguito di una ricognizione delle esigenze formative individuate anche nell'ambito dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 6 CCNL, all'interno delle quali si individuano le priorità.

Garantendo al personale pari opportunità di partecipazione, l'Ordine tramite apposita voce di bilancio provvede direttamente al finanziamento degli interventi.

Indicazioni normative più specifiche sono reperibili negli artt. 31 e 32 del CCNL vigente.

Art. 15 – welfare integrativo (art. 55 CCNL)

Si precisa che la disciplina prevede la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, in particolare:

- iniziative di sostegno al reddito della famiglia - sussidi e rimborsi - (per es. servizi di trasporto collettivi -possibilità di pagare o di rimborsare l'abbonamento dei propri dipendenti o di familiari a loro carico-, prestazioni di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti, adesione a particolari forme di previdenza o assistenza dell'Ordine);
- supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- erogazione buoni benzina e/o prepagate catene alimentari quali supporto alla viabilità individuale ordinaria ed ai bisogni primari familiari dei dipendenti.

Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono a carico dell'Amministrazione, sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 27 comma 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici del 14 febbraio 2001 (pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione), nonché, per la parte non coperta, da apposito capitolo di bilancio.

Considerando il particolare aggravio economico previsto per la costituzione del Fondo risorse decentrate, l'importo del Welfare integrativo per l'anno 2025 sarà erogato congiuntamente a quello del 2026.

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:36



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

Art. 16 – responsabilità disciplinare (artt. 42 – 43 CCNL)

Per quanto attiene la responsabilità disciplinare, nello specifico gli obblighi del dipendente ed il codice disciplinare, si fa esplicito riferimento al Titolo VI Responsabilità Disciplinare artt. 42 e 43 del CCNL triennio 2019-2021

In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui all'art. 43 comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 17 – disposizioni finali

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente CCNI, le parti concordemente dichiarano di fare riferimento alle vigenti norme di legge contrattuali, che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.

Il presente CCNI decorre ai fini giuridici all'atto della firma, espletate le procedure di verifica ed approvazione previste dal vigente CCNL.

Le parti si danno atto che in ogni caso il presente accordo produrrà i suoi effetti sino alla definizione del successivo CCNI.

SEZIONE ECONOMICA anno 2025

Art. 18 – fondo risorse decentrate (art. 49 CCNL)

Le parti, in coerenza con la normativa vigente, concordano sulla necessaria costituzione del Fondo di Ente, costituito secondo le voci indicate dall'art. 49 del CCNL.

Il Fondo di Ente per l'anno 2024 viene quantificato in euro 10.434,85.

L'importo del Fondo di Ente è stato rimodulato senza nuovi e maggiori oneri per l'Amministrazione, nella parte fissa, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del CCNL in vigore per la parte relativa ai Differenziali Stipendiali attualmente in godimento.

Art. 19 – utilizzo del fondo risorse decentrate (art. 50 CCNL)

Il Fondo risorse decentrate risulta essere costituito di euro 6.002,93 (di cui 5.800 euro come da delibera dell'Ordine xxxxxx e la restante quota come Differenziali Stipendiali - attualmente in erogazione sulla voce stipendio - da trasferirsi sulla voce Fondo per un importo di 202,93 euro).

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:37

Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

Gli importi riservati alle erogazioni mensili previste dal CCNL a carico del Fondo di Ente (Indennità di Ente e Differenziali Stipendiali) non sono disponibili per la contrattazione integrativa di ente. Tali importi assommano a € 1.460,52 per le Indennità di Ente ed a € 202,93 per i Differenziali Stipendiali in godimento, pertanto la somma effettiva disponibile alla contrattazione decentrata si deve quantificare in € 4.339,48

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli Operatori, degli Assistenti e dei Funzionari:

- a) quota di risorse di cui all'art. 49 CCNL da destinare alle progressioni economiche all'interno delle aree: € 1.874,92;
- b) Indennità di funzione in ragione dei particolari compiti attribuiti: € 2.464,56
- c) trattamenti economici correlati alla performance: € 0;
- d) indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 15 CCNL (Posizioni organizzative e professionali): € 0.

Art. 20 – progressioni economiche annuali

Ai sensi dell'art. 10 Sezione Normativa del presente CCNI, si individuano all'interno dell'Ordine la seguente Famiglia Professionale: Amministrativo Contabile. I compiti assegnati rientrano nelle fattispecie indicate nell'allegato A del CCNL 2019-2021 vigente.

Art. 21 – sistema indennitario

Al personale incaricato della Tesoreria e della Gestione e Controllo Flussi contabili, nonché Responsabile Uffici di Segreteria e Presidenza in ragione della particolare responsabilità attribuita e la delicatezza dei compiti assegnati, spetta una indennità pari ad euro 2.464,56 annue lorde (205,38 euro per 12 mensilità).

Nota congiunta relativa al Fondo Risorse Decentrate

Per l'anno corrente, la quantificazione del Fondo Risorse Decentrate appena costituito appare insufficiente e non in linea con la media delle risorse ad esso destinate all'interno delle amministrazioni ex EPNE.

Per fare fronte a tale disallineamento, considerando lo sforzo importante messo in atto quest'anno dall'amministrazione per fare fronte a tale adempimento, l'amministrazione si rende disponibile al reperimento di maggiori risorse finalizzate all'adeguamento previsto

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:39



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

(per una somma di circa 430 euro da aggiungere stabilmente nella prossima contrattazione decentrata a decorrere dal 2025) e la CONFISAL UNSA ritiene di poter sottoscrivere questo contratto decentrato considerando l'impegno preso, nell'ottica di garantire il complesso degli istituti contrattuali previsti con la contrattazione decentrata, a tutela di tutto il personale ed a garanzia della stessa amministrazione.

Allegati:

Tabella 1 Misure lorde e numero massimo Differenziali Stipendiali attribuibili

Tabella 2 Trasposizione nel nuovo sistema di classificazione

- Per la parte datoriale:

Giuseppe Lacagnina Presidente O.D.C.E.C. Caltanissetta

Firmato digitalmente

- Per la parte sindacale le OO.SS. abilitate alla trattativa decentrata secondo le norme vigenti:

Paolo Calì CONFISAL UNSA Ordini Professionali

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
LACAGNINA GIUSEPPE
Data: 30/04/2025 12:54:40



Firmato digitalmente da:
PAOLO CALI'
Roma

TABELLE

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Dal 1.1.2024
ELEVATE PROFESSIONALITA' ⁽¹⁾	193,90
FUNZIONARI	155,10
ASSISTENTI	127,70
OPERATORI	121,40

⁽¹⁾ Il medesimo incremento dell'area Elevate professionalità è riconosciuto all'Ispettore generale con ruolo ad esaurimento.

Tabella 2

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^a mensilità

Area	Dal 1.1.2024
ELEVATE PROFESSIONALITA'	34.634,49
FUNZIONARI	25.363,13
ASSISTENTI	20.884,37
OPERATORI	19.847,64